

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 dicembre 2016, n. 232
“AMIU PUGLIA spa”- Installazione ubicata a Bari (BA), via Francesco Fuzio ingegnere. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 45/2013 del Servizio Rischio Industriale - Fascicolo Fas. 204 MOD2. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 /2012 con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 22 /2014, recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;

VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

inoltre,

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3*»;

VISTA la L. n. 241/90: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*»;

VISTA l'articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «*... Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*»;

VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;

VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*», in particolare l'art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l'art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n. 24/2012;

VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:

VISTO CHE:

- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «*Autorizzazione Integrata Ambientale*», disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all'art. 29-nonies, «*Modifica degli impianti o variazione del Gestore*», stabilisce, al comma 1, che «*il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*», disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «... *Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011*»;

CONSIDERATO CHE:

- L'installazione della AMIU PUGLIA spa, ubicata a Bari, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 45/2013;
- Con nota, acquisita al protocollo al n. 13176 del 02 dicembre 2016, il Gestore dell'installazione in oggetto, ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. avente ad oggetto la: ***“riduzione dei tempi autorizzati per la biostabilizzazione dei rifiuti tal quali triturati da 14 giorni (conteggiati al netto delle operazioni di carico e scarico delle biocelle) a 10 giorni (conteggiati al netto delle operazioni di carico e scarico delle biocelle)”***

VISTO CHE:

- Con nota del 20 dicembre 2016 prot. n. 35142/VII, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 13781 del 21 dicembre 2016, il Gestore ha chiarito gli aspetti inerenti le modifiche richieste.

IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:

- la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente **“sostanziali”** i seguenti interventi:
 - a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge preveda un aumento del 50% della capacità autorizzata;
 - b. per gli impianti con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva potenziale degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. [...]
 - c. le modifiche soggette a VIA;
 - d. le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
 - e. le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - f. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
 - g. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
 - h. Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 “Gestione dei rifiuti” dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione espletata dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: [...] Attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.
- la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi **“non sostanziali ma che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione”** i seguenti interventi:
 - a. le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
 - b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi, così come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
 - c. l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di

quelle esistenti;

- d. l'introduzione di nuove BAT;
- e. la modifica del piano di monitoraggio;
- f. l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

- a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, risultano di carattere non sostanziale in quanto:

- non verrà modificato il processo impiantistico approvato, in quanto il processo produttivo di recupero e trattamento rifiuti rimane invariato;
- rimane invariata la potenzialità massima giornaliera già autorizzata pari a 400 t/g;
- migliora la capacità di accettazione e flessibilità dell'impianto;
- non sono previste fasi di cantiere;
- è garantito il rispetto dell'indice respirometrico già autorizzato pari a $IRDP < 800 O_2/KgSV \cdot h$;
- non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
- sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate in quanto, essendo cambiate le caratteristiche del rifiuto in ingresso (minore densità ottenuta per effetto della raccolta differenziata), la riduzione dei tempi di biostabilizzazione consente di gestire meglio i volumi dei rifiuti da trattare;
- non producono ripercussioni significative e negative sull'ambiente;
- la modifica proposta, nel complesso, non comporta variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
- la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
- le modifiche richieste non comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia per la quale l'installazione rientra nel campo di applicazione nella disciplina AIA;
- le modifiche richieste non comportano né l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) né l'incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di quelle esistenti;
- le modifiche richieste non comportano la modifica del piano di monitoraggio;
- le modifiche richieste non comportano l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;

tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l'adozione del provvedimento di competenza.

il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,

visto l'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu-

menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

“riduzione dei tempi per la biostabilizzazione dei rifiuti tal quali triturati da 14 giorni (conteggiati al netto delle operazioni di carico e scarico delle biocelle) a 10 giorni (conteggiati al netto delle operazioni di carico e scarico delle biocelle)”

di stabilire inoltre che:

1. Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni riportate nell'allegato A all'AIA rilasciata con DD n. 45 del 13.08.2013;
2. Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
3. il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale n. DD n. 45 del 13.08.2013;
4. Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 45 del 13.08.2013 non in contrasto con il presente provvedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e smi *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”*;

di dare atto che il Gestore ha versato, in data 22.12.2016, secondo quanto disposto dalla DGR 1113 del 19.05.2011 – *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi”*, l'importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società **“Amiu Puglia s.p.a.”** con sede legale presso il Comune di Bari, via Francesco Fuzio Ingegnere;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Bari;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento **mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio**;
- f) sarà pubblicato sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe MAESTRI

La Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio